

COPIA



COMUNE DI PARGHELIA
(PROVINCIA DI VIBO VALENTIA)

**Delibera della Commissione Straordinaria
(di competenza del Consiglio Comunale)**

N. 01 ADUNANZA DEL 05.03.2008

OGGETTO	Approvazione regolamento per l'erogazione di contributi, liberalità, vantaggi economici e per la concessione del patrocinio a favore di associazioni, enti e persone fisiche.
----------------	---

L'anno **DUEMILAOTTO** addì cinque del mese di marzo, in Parghelia, nella Casa Comunale, alle ore 12,30 si è riunita la Commissione straordinaria, nelle persone seguenti:

COMMISSARI	Presente	Assente
Dr. LEOPOLDO FALCO	x	
Dr. ANTONIO GIANNELLI	x	
Dr. EMILIO SAVERIO BUDA	X	

Assume la Presidenza il Dott. Leopoldo Falco
Assiste il Segretario Comunale Dr. Umberto Greco, che provvede alla redazione del presente verbale;

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
con i poteri del Consiglio comunale

IREMESSO che l'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, comma primo, stabilisce che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità di cui alle amministrazioni stesse devono attenersi;

DATO ATTO CHE il Comune di Parghelia non è dotato di un Regolamento che disciplini proprio le modalità di erogazione di contributi, liberalità, vantaggi economici e concessione del patrocinio a favore di associazioni, enti e persone fisiche;

VALUTATA la necessità di dotare l'Ente del suddetto Regolamento ed esaminata la Bozza predisposta dagli Uffici composta da nr. 10 articoli numerati progressivamente;

VISTO l'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata e quindi è stato richiesto ed ottenuto il solo parere regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio interessato ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U.E.L.;

VISTO l'art. 42 del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000)

VISTO lo Statuto dell'Ente;

Ad unanimità di voti

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati e prodotti

1. Di approvare, il Regolamento comunale per l'erogazione di contributi, liberalità, vantaggi economici e concessione del patrocinio a favore di associazioni, enti e persone fisiche, che si compone di n. 10 articoli e che viene allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.
2. di dare atto che il suddetto Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della relativa delibera di approvazione.

COMUNE DI PARGHELIA

(Provincia di Vibo Valentia)

**RIGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI, LIBERALITA', VANTAGGI
ECONOMICI E PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO A FAVORE DI
ASSOCIAZIONI, ENTI E PERSONE FISICHE.**

ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
NR. 01 DEL 05-03-08

INDICE

- Art 1 - Principio generale
- Art 2 - Finalità generale
- Art 3 - Soggetti ammessi
- Art. 4- Modalità e termini di presentazione della domanda di contributo
- Art. 5 - Competenza, procedura e criteri di valutazione
- Art. 6 - Ambiti di intervento
- Art. 7 - Obbligo di rendiconto economico
- Art. 8 - Modalità e termini della liquidazione del contributo
- Art. 9 - Concessione del patrocinio
- Art. 10 - Entrata in vigore

Art. 1

Principio generale

Il Comune, nell'esercizio della sua autonomia, provvede nelle forme stabilite dalla legge e dal presente regolamento, all'erogazione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari ad associazioni, enti e persone, in attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 22 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e successive modificazioni, nel pieno rispetto dei principi di equità, imparzialità, trasparenza ed efficacia, e con la finalità della più vasta utilità sociale possibile della comunità amministrata e del suo sviluppo.

Art. 2

Finalità generale

La concessione dei benefici o vantaggi economici è finalizzata alla tutela e all'incremento di interessi oggettivamente rilevanti per la comunità, da valutarsi di volta in volta da parte della Giunta, secondo i seguenti criteri:

1. la partecipazione la più vasta possibile dei cittadini alle attività proposte;
2. lo sviluppo della vita culturale, economica, sociale, sportiva, turistica o di altro ambito, purché ritenute rilevanti ai fini dell'incremento e della qualificazione della vita pubblica;
3. l'esclusione di alcuna finalità di lucro con le attività e manifestazioni proposte per la concessione di contributo.

Art. 3

Soggetti ammessi

Possono essere beneficiari di contributi e vantaggi economici:

1. enti pubblici;
2. associazioni;
3. persone fisiche;

purché abbiano sede legale, domicilio, dimora abituale o residenza presso il Comune di Parghelia, o svolgano attività a favore della comunità pargheliese.

Art. 4

Modalità e termini di presentazione della domanda di contributo

La richiesta di contributo va presentata al Comune in carta libera entro il 30 novembre di ogni anno per le attività che si svolgeranno nel primo semestre dell'anno successivo ed entro il 30 maggio dell'anno di riferimento per quelle relative al 2° semestre.

L'amministrazione comunale, in casi eccezionali e ritenuti di particolare merito e interesse, ha facoltà di derogare a questi termini.

Nell'istanza dovranno essere indicati:

1. nominativo del rappresentante legale e indirizzo della sede dell'associazione o dell'ente richiedente;
2. specifica del numero degli iscritti e degli aderenti, caratteristiche e finalità dell'associazione;
3. descrizione dell'attività o manifestazione proposta per l'ammissione al contributo o al vantaggio economico;

COMUNE

4. l'interesse perseguito in termini di utilità pubblica oggettivamente rilevante e valutabile;
5. modalità di impiego del contributo economico;
6. costo dell'iniziativa, della manifestazione o del progetto presentato;
7. eventuali entrate derivanti da altre forme di contribuzione pubblica o privata, ivi compresi sponsor e donazioni, nonché la previsione di eventuali incassi che l'associazione derivi dallo svolgimento delle sue attività, specifiche manifestazioni o progetti;
8. il periodo di svolgimento delle attività, manifestazioni o progetti;
9. la tipologia di utenti interessata alle attività e finalità che l'associazione realizza e persegue, il territorio in cui si svolgono, il numero di operatori e collaboratori coinvolti;
10. il tipo di intervento richiesto all'amministrazione comunale (contributo o vantaggio economico, patrocinio, collaborazione organizzativa etc.);
11. intestazione e numero di conto corrente, ovvero indicazione della persona fisica abilitata alla riscossione del contributo economico per conto dell'ente;
12. dichiarazione che l'associazione o ente beneficiario non persegue alcuna finalità di lucro;
13. bilancio consuntivo dell'iniziativa dell'anno precedente, ove esistente;
14. ogni altra documentazione che il Comune ritenga opportuno acquisire e che il beneficiario dovrà produrre ad integrazione della documentazione già presentata entro e non oltre il quindicesimo giorno dal ricevimento della relativa richiesta.

L'incompletezza dell'istanza sarà motivo di esclusione della stessa, qualora l'associazione o l'ente non produca la documentazione mancante entro il termine di quindici giorni dalla richiesta di integrazione inviata agli interessati dall'ufficio responsabile del procedimento.

La Giunta comunale potrà concedere contributi e sussidi anche a persone fisiche a sostegno di singole iniziative o attività ricreative tese alla realizzazione di progetti di pubblico interesse, culturali, sportivi, scolastiche e turistiche.

Art. 5

Competenza, procedura e criteri di valutazione

La concessione di contributi, benefici, patrocini e vantaggi economici è di esclusiva competenza della Giunta comunale.

L'ufficio responsabile del procedimento, dell'istruttoria e della proposta di deliberazione dovrà attenersi ai principi generali di trasparenza, pubblica utilità, imparzialità, verifica e controllo della rendicontazione economica.

La Giunta comunale si atterrà, in fase di valutazione e deliberazione, ai criteri di utilità sociale, realizzazione di valori di solidarietà, rilievo economico, culturale, sociale, civile o d'altro genere per la comunità, grado di partecipazione, fermo restando il fine della valorizzazione della comunità locale in tutte le sue forme.

Per la definizione dell'entità del contributo economico la Giunta dovrà tenere conto del costo preventivo della manifestazione, attività o progetto oggetto della richiesta, e della capacità economica del richiedente.

Art. 6

Persone in condizioni di bisogno

Il Comune, può elargire contributi e sussidi a persone in condizione di particolare bisogno residenti nel territorio comunale.

Tali contributi, che non possono avere carattere ricorrente ma solo straordinario, potranno essere richiesti a mezzo di apposita istanza presentata al Protocollo dell'Ente. Le istanze dovranno contenere la dichiarazione del richiedente della composizione del proprio nucleo

familiare, dello stato di disoccupazione, la presenza o meno di redditi di lavoro o di altri tipi di reddito, beni immobili etc.

Art. 7

Obbligo di rendiconto economico

Le associazioni, gli enti o le persone fisiche beneficiari dei contributi o vantaggi economici saranno tenute a presentare dettagliata rendicontazione finanziaria concernente la manifestazione, attività o progetto, a cui accludere:

1. rendiconto economico delle spese sostenute firmato dal legale rappresentante dell'ente;
2. relazione dettagliata circa l'avvenuto svolgimento dell'iniziativa ammessa a contributo;
3. fatture quietanzate o delle ricevute fiscali, rimborsi spesa o altra documentazione atta a dimostrare la spesa sostenuta;
4. documentazione probatoria di supporto (manifesti, volantini, inviti, rassegne stampa);
5. rendiconto economico a firma del legale rappresentante in cui si specifichi l'entità di eventuali altre entrate impiegate per la realizzazione dell'iniziativa, della manifestazione o del progetto derivanti da sponsor, donazioni di privati, contributi pubblici, nonché eventuali ricavi provenienti da incassi, vendita di biglietti, somministrazione di alimenti e bevande, lotterie etc.

Art. 8

Modalità e termini della liquidazione del contributo

Sarà facoltà della Giunta, in base alla proposta di deliberazione, determinare, previa consegna del bilancio preventivo dei costi della manifestazione o dell'iniziativa, il versamento anticipato del 50% dell'intervento o di altra percentuale ritenuta idonea alle caratteristiche della manifestazione, iniziativa o progetto ammessi a contributo. Qualora il contributo venisse versato preliminarmente nella misura del 50% o in altra misura percentuale, la parte restante verrà liquidata solo dopo la presentazione del rendiconto economico da parte del beneficiario.

Nel caso il rendiconto economico presentato sia inferiore al contributo stanziato nella deliberazione, la liquidazione dello stesso sarà limitata alla corresponsione di un importo pari alle spese accertate mediante regolare documentazione.

Nel caso le somme già versate siano corredate da rendicontazione economica insufficiente a documentare l'importo versato in anticipo, l'amministrazione comunale sarà tenuta a chiedere al beneficiario la restituzione delle somme eccedenti, nei modi e nei termini disposti dalla legge.

Decadranno dal diritto di concessione del contributo quei beneficiari che non realizzino l'iniziativa o la manifestazione oppure ne modifichino sostanzialmente il programma oggetto della deliberazione, senza darne tempestivo preavviso all'amministrazione comunale, che avrà facoltà di valutare la congruità delle modifiche stesse con la proposta di erogazione di contributo.

*La rendicontazione economica dovrà in ogni caso essere presentata dal beneficiario entro e non oltre trenta giorni dall'atto di liquidazione del contributo, pena la decadenza del contributo stesso, qualora la mancata consegna risulti priva di giustificato motivo. A questo termine si potrà derogare solo in base a motivazioni accuratamente documentate mediante nota a firma del legale rappresentante dell'associazione beneficiaria.

La mancata presentazione o l'incompletezza della documentazione di rendicontazione sarà motivo di sospensione, annullamento del contributo o di richiesta di risarcimento.

I beneficiari di contributi o vantaggi economici sono tenuti a far risultare dai propri atti e nelle proprie comunicazioni esterne (comunicati stampa, manifesti, volantini, interviste radio-tv,

etc.) quelle iniziative che vengono realizzate con il concorso del Comune, sottolineando la partecipazione finanziaria o d'altro genere dell'amministrazione comunale.

Art. 9

Concessione del patrocinio

Il patrocinio consiste nel riconoscimento e nel pubblico apprezzamento che l'amministrazione comunale rende noto alla cittadinanza in merito ad una manifestazione, un'iniziativa o un progetto presentati e realizzati da un'associazione, un ente o una persona fisica.

Il patrocinio deve essere richiesto dai soggetti proponenti l'attuazione di una determinata attività e formalmente concesso dalla Giunta comunale mediante atto di deliberazione.

Tale richiesta, firmata dal legale rappresentante dell'associazione o dell'ente richiedente, deve essere inoltrata in carta libera al Sindaco e assunta al protocollo generale del Comune almeno 30 giorni prima dell'evento per il quale il patrocinio stesso è richiesto, corredata da una descrizione dettagliata dell'iniziativa, la data e il luogo di svolgimento, le finalità perseguite, gli oneri finanziari necessari, la partecipazione di eventuali sponsor, e l'avvenuto ottenimento di altri patrocini pubblici.

La Giunta comunale valuterà la richiesta di patrocinio che potrà eventualmente essere concesso in forma non onerosa o mediante contributo. La forma non onerosa potrà prevedere la concessione a titolo gratuito di spazi comunali e relativi servizi necessari allo svolgimento dell'iniziativa, come anche facilitazioni previste per l'affissione di manifesti e per la pubblicità concernenti l'iniziativa medesima, fatte salve diverse disposizioni di legge.

Il patrocinio si concede per singole iniziative e implica la possibilità per i soggetti richiedenti di citarlo mediante l'apposizione dello stemma del comune sul materiale pubblicitario e la dicitura "Patrocinio del Comune di Parghelia". In ogni caso, le modalità d'uso dello stemma del Comune dovranno essere preventivamente concordate con l'Amministrazione.

Art. 10

Il presente regolamento verrà pubblicato all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi ed entrerà in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della relativa delibera di approvazione.

COMUNE DI PARGHELIA
(Provincia di Vibo Valentia)

Allegato alla deliberazione della Commissione straordinaria


Ad oggetto : Approvazione regolamento per l'erogazione di contributi, liberalità, vantaggi economici e per la concessione del patrocinio a favore di associazioni, enti e persone fisiche.

=====

Parere Di Regolarità Tecnica

Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 , si esprime in ordine alla regolarità tecnica della stessa PARERE FAVOREVOLE

Il Funzionario Responsabile



Il Presente verbale viene così sottoscritto:

La Commissione Straordinaria


Il Segretario Comunale

Dr. Leopoldo Falco

Dr. Antonio Giannelli

Dr. Emilio Saverio Buda

(Dr. Umberto Greco)




REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. _____ Reg. Pubbl.

Certifico lo sottoscritto Segretario Comunale, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 06/03/2008 all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Li, 06/03/2008

Il Segretario Comunale
(Dr. Umberto Greco)



CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

Certifico che questa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità secondo quanto stabilito dall'art. 126 , primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000,n.267, è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell'art. 134 , terzo comma, del D.Lgs.18 agosto2000, n.267.

Addi _____

Il Segretario Comunale

Per copia conforme all'originale

Li

05 MAR 2008



Il Segretario Comunale